

# Fiom informa in Fiat / 1



## Unificazione contrattuale operai-impiegati: ferie e festività infrasettimanali

### FERIE

**L'art. 10 (Sezione Quarta – Titolo Terzo)** del Ccnl prevede che anche gli operai dal 1° gennaio 2008 maturano, dopo 10 anni di anzianità, il diritto a 1 giorno in più di Ferie. Una norma transitoria del Ccnl garantisce questo diritto di un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane, ai lavoratori che dal 1° gennaio 2008 hanno maturato o matureranno i requisiti di 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.

### FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

Dal 1° gennaio 2009, con la **mensilizzazione**, la retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile.

Poiché il Ccnl prevede che vadano salvaguardate le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi aziendali, nel gruppo Fiat devono essere rispettati gli accordi in materia di retribuzione delle festività al personale "operaio". Gli accordi del 1972-1980-1981 stabiliscono che la festività infrasettimanale agli operai sia pagata 7,76 ore e non 6,67 (come da Ccnl).

Pertanto in tutti gli stabilimenti e nelle terziarizzate dove si applicano le intese del Gruppo, **agli operai deve essere corrisposta 1 ora e 09 per ogni festività cadente dal lunedì al venerdì, in aggiunta alla retribuzione mensile.**

FIOM NAZIONALE

*Roma, 17 aprile 2009*